

REGOLAMENTO PER ACCORDI INTERNAZIONALI

(emanato con DR n. 1281 del 26/04/2016)

Articolo 1. Finalità

L'Università favorisce, promuove e sostiene la stipula di accordi con Università, Istituti di ricerca esteri e con qualsiasi altra Organizzazione estera le cui attività siano riconosciute utili alla promozione ed al sostegno dell'internazionalizzazione dell'Ateneo.

Articolo 2 – Accordi con Università e Istituti di ricerca esteri

Nell'ambito del presente Regolamento, con il termine "Accordo" si definisce ogni atto negoziale sottoscritto da contraenti che si impegnano alla cooperazione culturale e scientifica per l'attuazione di interessi condivisi, coerenti con la propria missione istituzionale. Si definisce la seguente tipologia di accordi:

Tipologia A - Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica: accordo di cooperazione di interesse generale dell'Ateneo, a firma del Rettore e stipulato su proposta del Rettore stesso o di una o più strutture (es. Scuole, Dipartimenti, Centri). Tali accordi prevedono un coordinatore (Rettore o suo delegato, Presidente di Scuola o suo delegato, Direttore di struttura o suo delegato) e un comitato paritetico composto da tre responsabili per ciascuna Istituzione partner.

Tipologia B - Accordo di Settore: accordo di cooperazione relativo ad una specifica area didattico-scientifica. A firma del responsabile della struttura proponente, viene stipulato su proposta di una struttura (es. Scuole, Dipartimenti, Centri) come "protocollo aggiuntivo" a un precedente Accordo Quadro o come accordo a sé stante. Tali accordi prevedono almeno un responsabile per ciascuna Istituzione partner.

Tipologia C- Accordo Didattico: accordo di cooperazione per l'istituzione di percorsi didattici condivisi, anche volti al rilascio di titoli doppi/multipli o di titoli congiunti. Su proposta della Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Studio, viene proposto dal Dipartimento o dalla Scuola in cui è incardinato il Corso di Studio come "protocollo aggiuntivo" a un precedente accordo quadro o come accordo a sé stante. Tali accordi prevedono come responsabile il coordinatore del CdS o un suo delegato per ciascuna Istituzione partner sulla base dei regolamenti vigenti in ciascun Ateneo. (Per gli accordi finalizzati al rilascio di titoli doppi/multipli, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo)

Articolo 3 – Procedure

Le strutture dell'Ateneo, su richiesta motivata di un professore o di un ricercatore, possono proporre la stipula di accordi internazionali. Le proposte di accordo di Tipologia A, corredate del parere favorevole dei Consigli delle Strutture interessate vanno trasmesse, entro **le seguenti quattro date:**

- **31 gennaio**
- **30 aprile**
- **31 luglio**
- **31 ottobre**

di ciascun anno, alla Commissione Internazionalizzazione di Ateneo, per il tramite dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

Le proposte di accordo dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) Denominazione dei partner e dei relativi coordinatori responsabili;
- b) Ambiti disciplinari di interesse;

c) Finalità, oggetto e durata.
nonché eventualmente:

d) Ambiti e modalità di attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo;

e) Modalità di interscambio del Personale e/o degli studenti;

f) Oneri economici inerenti all'attuazione (spese di viaggio, spese di soggiorno dei partecipanti, spese di assicurazioni, ecc.).

Le proposte di accordo che prevedano percorsi di studio con rilascio di titolo doppio/multiplo/congiunto con Atenei partner stranieri devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio.

Dovranno inoltre essere corredate da una scheda informativa redatta sulla base del facsimile allegato A. La Commissione Internazionalizzazione di Ateneo potrà in ogni momento richiedere ulteriori informazioni utili alla istruzione ed alla stipula degli accordi.

Gli accordi di tipologia B e C vanno trasmessi all'Ufficio Relazioni Internazionali, una volta perfezionati dal Dipartimento/Scuola coinvolto/a e dall'istituzione partner, perché possano essere inseriti nei rispettivi elenchi di accordi internazionali attivi da pubblicare sui siti istituzionali.

Articolo 4 - Stipula degli accordi

La Commissione internazionalizzazione trasmetterà direttamente al Rettore, per la sottoscrizione, solo gli accordi internazionali di Tipologia A che siano conformi nel loro articolato al presente Regolamento di Ateneo e allo schema tipo predisposto, mentre saranno rimessi all'esame degli Organi di Governo gli accordi internazionali che, seppur rientranti nella Tipologia A, presentino peculiarità o affrontino tematiche tali da risultare non compatibili con lo schema tipo predisposto.

Articolo 5 – Lingua, durata e rinnovo

I testi degli accordi vanno redatti, di norma, in italiano e nella lingua ufficiale del partner straniero e/o, se richiesto, in inglese. Ciascun accordo potrà avere una durata minima di tre anni e massima di cinque. Sarà cura del coordinatore responsabile richiederne il rinnovo almeno tre mesi prima della data definitiva di scadenza. Il coordinatore, all'atto della richiesta di rinnovo, deve presentare all'Ufficio Relazioni Internazionali, una relazione relativa alle attività svolte seguendo il facsimile in allegato B.

Articolo 6 – Norme finali e transitorie

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno deliberate dagli Organi di Governo su proposta della Commissione di Internazionalizzazione di Ateneo. Il presente regolamento abroga integralmente il *Regolamento per accordi internazionali* emanato con DR n. 764 del 13/03/2014 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.